

Publicazioni dei Dipartimenti e d'altre Amministrazioni della Confederazione

Circolare N° 24

Oggetto:

Losanna, 23 dicembre 1935.

Statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati.

IL TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO

alle

Autorità di Vigilanza in tema di esecuzioni e fallimenti, per sè, e, per il loro tramite, agli Uffici di esecuzioni e fallimenti ed alle Autorità di concordato.

Egregi Signori,

Poco dopo l'entrata in vigore della legge federale sull'esecuzione e fallimenti, e ancora prima che l'Autorità suprema di Vigilanza fosse devoluta al Tribunale federale, il Consiglio federale, basandosi sull'articolo 15 capoverso 3 della LEF, ha promulgato il 15 novembre 1893 l'ordinanza N. 3, la quale dispone in sostanza quanto segue:

- 1° Le Autorità cantonali di Vigilanza e quelle competenti in materia di concordato compileranno delle statistiche sulle esecuzioni, i fallimenti ed i concordati.
- 2° A questo effetto, il Dipartimento federale di giustizia e polizia darà le istruzioni necessarie alle autorità indicate nell'articolo 1.

In base a quest'ordinanza, fu allestita la statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati per più di dieci anni, anche dopo che la vigilanza suprema fu deferita al Tribunale federale. Tuttavia, dall'anno 1906 in poi, non furono più date le istruzioni di cui sopra e cessarono quindi le statistiche predette senza però che l'ordinanza fosse abolita.

La situazione economica, che si è andata maturando in questi ultimi tempi, ha indotto il Dipartimento dell'interno ed il Dipartimento di giustizia ad esaminare la questione della ripresa della statistica in discorso, da ordinarsi tuttavia con criteri alquanto diversi. Dietro iniziativa di questi Dipartimenti, il modo in cui questa nuova statistica dovrà essere disciplinata, fu determinato dall'Ufficio federale delle statistiche in concorso col Tribunale federale e col Dipartimento federale di giustizia e polizia, dopo sentita una commissione di periti. Gli Uffici di esecuzioni e fallimenti e le Autorità di concordato riceveranno dunque prossimamente dall'Ufficio federale delle statistiche le istruzioni ed i formulari occorrenti, i quali ultimi dovranno essere riempiti da ogni ufficio (autorità) e spediti direttamente a detto Ufficio delle statistiche, il quale curerà l'allestimento della statistica. L'invio non avverrà dunque più, come anteriormente, per il tramite delle Autorità di Vigilanza cantonali e ciò al fine di evitare dei ritardi.

Scopo di questa circolare è di rendere attente le SS. VV. OO. che gli uffici, ai quali l'Ufficio federale delle statistiche s'indirizzerà in base all'ordinanza precitata, sono obbligati a collaborare all'allestimento della statistica in questione nel modo precitato. Il Consiglio federale determinerà, mediante un complemento della tariffa, quali tasse potranno essere percepite per questi lavori e in che modo dovranno essere computate.

Col massimo ossequio,

A nome del Tribunale federale svizzero,

Il Presidente :

Couchepin.

Il Cancelliere :

Geering.
